



Linee guida sulla valutazione dei prodotti della ricerca per l'assegnazione dei fondi di Ateneo

(Approvate con delibera del Senato accademico n.141/2023 del 13 giugno 2023, come modificate con delibera n.176/2023 del 27 luglio 2023 e con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 171/2023, del 26 maggio 2023, come modificata da delibera n. 273/2023, del 19 luglio 2023)

FINALITA'

Le presenti linee guida sono finalizzate alla valutazione annuale dei prodotti della ricerca dei professori e ricercatori. La valutazione e il suo risultato finale possono essere utilizzati esclusivamente per l'assegnazione dei fondi di Ateneo e non costituiscono valutazione dell'attività di ricerca o personale del docente. La metodologia qui descritta si pone come obiettivo di incentivare una produzione che privilegi la qualità, con un processo che non si presti a suddivisioni in classi di merito dei singoli docenti e che sia di stimolo per chi sta cercando di migliorare il proprio impegno nella ricerca. Queste linee guida mirano inoltre a fornire un approccio comune tra le varie aree, che non richieda sforzi eccessivi alle Commissioni, e possa essere d'utilità per un monitoraggio annuale dei risultati della ricerca dell'Ateneo.

Il Rettore, i prorettori e i delegati, i direttori di dipartimento, nonché gli uffici amministrativi di supporto all'attività di ricerca hanno libero accesso ai documenti relativi al processo di valutazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo.

1. Commissioni scientifiche d'Area

La valutazione dei prodotti della ricerca dei professori e ricercatori per l'attribuzione del rating e assegnazione dei fondi di Ateneo è compito delle Commissioni scientifiche d'Area (da ora in poi Commissioni scientifiche).

Le Commissioni scientifiche, secondo la procedura indicata al punto 4, definiscono criteri di valutazione chiari e oggettivi.

I criteri approvati a inizio mandato dalle Commissioni scientifiche restano in vigore per tutta la durata del mandato delle Commissioni stesse, salvo la necessità di modificarli per disposizione normativa o per nuove indicazioni dell'ANVUR.

Le Commissioni scientifiche, con il supporto degli uffici di riferimento, controllano la completezza dei campi nell'archivio ARPI e segnalano allo staff ARPI eventuali inesattezze.

Previa richiesta dei docenti interessati, le Commissioni scientifiche sono tenute a considerare, nella

ripartizione dei fondi ai docenti, i periodi di congedo per maternità ed eventuali periodi per congedo parentale nei termini di legge nonché periodi di malattia superiore a 6 mesi continuativi. I membri delle Commissioni scientifiche, ai sensi dell'articolo 51, comma 8, dello Statuto, hanno l'obbligo di astensione per le valutazioni che li riguardano personalmente e che riguardano il coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado.

2. Soggetti valutati

Sono valutati annualmente i prodotti di tutti i docenti (PA, PO e ricercatori) dell'Ateneo in ruolo a tempo determinato (ricercatori e professori straordinari) in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono esclusi i docenti collocati in aspettativa in cui non è previsto svolgimento di attività di ricerca presso l'Università di Pisa.

3. Prodotti valutabili, pubblicità dei criteri

La valutazione riguarda esclusivamente i prodotti della ricerca degli ultimi 3 o 4 anni (a discrezione delle commissioni d'aria ad eccezione fatta per le monografie per cui vengono presi in considerazione gli ultimi 4 o 5 anni), validamente inseriti sul portale di ateneo ARPI <https://arpi.unipi.it> (prodotti in stato definitivo cioè in stato validato che in validazione) entro il 28 febbraio di ogni anno ed appartenenti ad una delle tipologie previste dall'ANVUR.

I criteri da utilizzare nella valutazione sono approvati da ciascuna Commissione scientifica, comunicati ai Dipartimenti ai quali afferiscono i docenti dell'Area e alla Commissione II Ricerca e Trasferimento tecnologico.

I criteri di valutazione adottati da ogni Commissione scientifica sono pubblicati nell'apposita sezione del sito di Ateneo, accessibile unicamente da utenti dell'Università di Pisa.

Entro il 31 marzo (e in ogni caso successivamente alla definizione dei criteri da parte delle commissioni), ogni docente, tramite apposita procedura informatica, presenta l'elenco dei prodotti che intende sottoporre a valutazione in numero limitato da un massimo (compreso tra 3 e 9) definito da ciascuna Commissione d'Area nei criteri.

4. Procedura di valutazione e attribuzione dei punti-fondo ai prodotti

- Ogni area ha a disposizione un numero di punti-fondo da assegnare ai prodotti pari a 1.5 per il numero dei docenti afferenti all'area stessa.
- La Commissione, in presenza al suo interno di sotto-aree non confrontabili (ad es. settori disciplinari diversi, o comunque tipologie/ambiti di ricerca molto differenti) ha la facoltà, specificandolo nei criteri, di suddividere a priori il numero di punti-fondo disponibili fra le sotto-aree con criteri di proporzionalità (per es. al numero di prodotti presentati, o al numero di docenti) e di condurre quindi tutta la procedura (definizione del massimo di prodotti presentabili compresa) separatamente.

- La Commissione assegna a ciascun prodotto una valutazione sulla base dei criteri di cui sopra da essi definiti. Questi dovranno specificare se e come tengono conto di indicatori bibliometrici, tipologia dei prodotti, grado di proprietà del prodotto da parte del docente, eventuali normalizzazioni per le diverse caratteristiche dei settori di ricerca., anche in riferimento a benchmark nazionali.

- La Commissione di Area, su richiesta del docente o di propria iniziativa, previo accordo con la Commissione di un'altra area ricevente, può trasferire uno o più prodotti ad un'altra Commissione qualora tali prodotti vengano reputati non corrispondenti alle tematiche dell'Area del docente. In questa evenienza, l'aria di origine trasferirà a quella ricevente anche un numero di punti-fondo per ciascun prodotto corrispondente al punto-fondo medio per prodotto dell'area ricevente (ovvero 1.5 diviso per il numero di prodotti da presentare per ogni singolo docente fissato dalla commissione).

- La Commissione, qualora lo ritenesse necessario per assicurare una valutazione corretta di determinati prodotti, può altresì avvalersi di un parere da parte di esperti esterni alla Commissione non retribuiti.

- Sulla base della valutazione effettuata, per l'attribuzione dei punti-fondo, i prodotti saranno suddivisi in fasce (il cui numero compreso tra 2 e 6 sarà definito per ciascuna eventuale sotto-area nei criteri della commissione) di punteggio progressivo. Le fasce saranno o equipopolate (a parte arrotondamenti) o in alternativa le condizioni oggettive necessarie per l'appartenenza a ciascuna fascia dovranno essere chiaramente definite nei criteri.

I punteggi attribuiti ai prodotti di ciascuna fascia saranno definiti dalle commissioni nei criteri. Nel caso di fasce equipopolate, questi dovranno essere scelti così che la somma dei punteggi di tutti i prodotti attesi corrisponda al totale di quelli a disposizione dell'area e ci sia una differenza di almeno 0.1 tra una fascia e la successiva. In caso contrario la Commissione provvederà a normalizzare i punteggi dopo l'assegnazione in maniera che nuovamente la somma corrisponda al totale dei punti a disposizione. Alla fascia più bassa può essere assegnato punteggio 0. Ai prodotti in fascia più alta dovrà essere attribuito un punteggio sufficiente a consentire al docente che presenti tutti i prodotti richiesti in questa fascia di conseguire almeno 3 punti totali.

- Qualora lo stesso prodotto sia presentato da più docenti, ogni occorrenza viene considerata agli effetti dell'attribuzione del punteggio come un prodotto a sé stante e distinto, esattamente come tutti gli altri. Tuttavia, la Commissione, per tener conto delle specificità delle dimensioni di gruppi e collaborazioni, può prevedere nei criteri un correttivo per i prodotti presentati da un numero rilevante di docenti.

5. Ripartizione dei punti-fondo ai docenti

- Ai professori e ricercatori con almeno 1 prodotto valutabile ai sensi dell'art. 3 viene attribuito un numero di punti-fondo pari a 1+ la somma dei punti fondo ottenuti da ciascun prodotto presentato per la valutazione, per un totale complessivo di punti-fondo uguale a 2.5 per il numero di docenti.

- In ogni caso, il numero max di punti-fondo attribuibili al singolo docente non potrà essere maggiore di 4. La somma di tutte le eventuali eccedenze (resti) sarà distribuita a tutti gli altri docenti secondo il criterio fissato dalla Commissione (ad es. aumentando la numerosità di una fascia oppure anche proporzionalmente alla produzione “complessiva” del docente nel periodo preso in considerazione dalla procedura).
- Ai professori e ricercatori con 0 prodotti valutabili senza l'art. 3 non viene attribuito nessun punto-fondo.
- Entro il 30 giugno le Commissioni scientifiche devono trasmettere alla Direzione competente i risultati delle valutazioni con le assegnazioni dei punti-fondo ai singoli docenti.

6. Conclusione delle procedure

I punti-fondo assegnati a ciascun prodotto sono pubblicati nell'apposita sezione del sito di Ateneo, accessibile unicamente da utenti dell'Università di Pisa. I docenti potranno fare eventuali segnalazioni alle Commissioni scientifiche entro 10 giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Le Commissioni scientifiche, entro i successivi 10 giorni, tengono conto della segnalazione o, in caso contrario, sottopongono la questione alla Commissione II Ricerca e trasferimento tecnologico che deve pronunciarsi entro 15 giorni.

7. Determinazione del valore economico

Il valore economico del punto fondo è definito in sede di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo all'assegnazione dei fondi.

8. Assegnazione dei fondi

I risultati della valutazione sono sottoposti all'approvazione del Senato accademico.

L'assegnazione dei fondi avviene di norma entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di valutazione.

I fondi verranno trasferiti considerando i docenti in servizio al momento dell'assegnazione.

Con periodicità trimestrale, sono monitorati i docenti neoassunti in UniPi a cui vengono assegnati d'ufficio tre punti-fondo e attribuito il relativo importo sulla base del valore stabilito dal Consiglio di amministrazione.

9. Utilizzo dei fondi

I fondi devono essere utilizzati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione. I fondi di Ateneo possono essere utilizzati per le spese relative all'attività di ricerca dei docenti.

10. Norme transitorie

Le presenti linee guida entrano in vigore a partire dalla procedura di valutazione 2023.

Per questo primo anno le scadenze sono il 30 Giugno per l'inserimento in ARPI dei prodotti, l'11 settembre per la definizione dei criteri, il 13 Ottobre per la presentazione dei prodotti, il 15 Novembre per la conclusione dei lavori delle commissioni.